

# DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DEI VISTI PER L'ESTERO

(Allegato alla nota circolare n. 62321 del 18/03/2019)



| Numero Certificato / Certificate Number |  | V /  | ORIGINALE |
|---|--|--|-----------|
| 1. Denominazione / Name                 |  | UNIONE EUROPEA<br>UNION EUROPEENNE<br>EUROPEAN UNION<br>UNION EUROPEA<br><b>CERTIFICATO DI ORIGINE</b><br>CERTIFICATE OF ORIGIN<br>CERTIFICADO DE ORIGEN |           |
| 2. Descrizione / Description            |  | 3. Destinazione / Destination  |           |
| 4. Valore / Value                       |  | 5. Data / Date   |           |
| 6. Note / Notes                         |  | 7. Firma / Signature   |           |

Trasferita in cartella

## APPENDICE I

### Modifiche per la semplificazione e digitalizzazione del processo di rilascio dei certificati di origine e documenti per l'estero

#### 1. EVOLUZIONI DELLA STAMPA IN AZIENDA

La sperimentazione della procedura di “stampa in azienda del certificato di origine” ha subito un’accelerazione e diffusione nei primi mesi del 2020 in relazione alla necessità di attuare le misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e del conseguente ridimensionamento delle attività di sportello fisico delle Camere di commercio. Questo ha indotto, da un lato all’estensione sperimentale a tutta l’utenza, dall’altro a un’anticipazione degli adeguamenti tecnologici da realizzare nel corso dell’anno per l’attuazione di misure di sicurezza tali da rendere la procedura di “stampa in azienda” come un regime standard sicuro per tutte le imprese richiedenti certificati e documenti per l’estero.

La sperimentazione nel corso dell’anno 2020, la risposta da parte dell’utenza e delle Autorità estere destinatarie dei documenti, nonché la realizzazione dell’Archivio centrale nazionale dei certificati di origine (Banca Dati Nazionale) e del sito di verifica dei certificati consentono ora di rendere operativa e a regime la procedura senza requisiti particolari, in deroga a quanto previsto al capitolo 6 e seguenti delle attuali disposizioni, che prevedevano forme sperimentali e requisiti specifici.

La procedura “di stampa in azienda del certificato di origine” potrà essere considerata a partire dal 1 gennaio 2021, una modalità standard di emissione dei certificati di origine per tutte le imprese esportatrici.

Per poter ottenere l’abilitazione alla stampa in azienda, le imprese saranno tenute a presentare alla Camera di commercio competente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per confermare la sussistenza delle seguenti condizioni essenziali:

- a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di condanne per reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente; così come previsto dall’art. 39 (a) del Regolamento (UE) n° 952/2013;
- b) assenza di domande di autorizzazione rifiutate o sospese e di revoca di autorizzazioni esistenti per AEO e/o Esportatore Autorizzato, a causa di violazioni delle norme doganali negli ultimi tre anni.

Contestualmente l’impresa richiedente dovrà formulare una dichiarazione di impegno al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari nazionali e dell’Unione europea, cui il rilascio dei certificati di origine è vincolato (Allegato 1 - Facsimile impegno che sostituisce il precedente Allegato 5 alle disposizioni).

La Camera di commercio si riserva, in ogni caso, la facoltà di limitare l’uso della stampa in azienda al verificarsi di situazioni ed eventi che determinano il venir meno delle dichiarazioni e degli impegni sottoscritti. La Camera di commercio potrà, inoltre,

valutare di non abilitare alla modalità di stampa in azienda le imprese che esercitano in via del tutto residuale l'attività di esportazione.

## **2. BANCA DATI NAZIONALE DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E PIATTAFORMA PER LA VERIFICA DEI DOCUMENTI EMESSI**

E' stata costituita la Banca Dati Nazionale dei certificati di origine (BDN) che contiene tutti i dati dei certificati di origine, con l'obiettivo - a breve termine - di essere integrata con tutti documenti per l'export.

Ad essa è collegata la piattaforma di verifica, realizzata in italiano ed altre versioni linguistiche per agevolarne l'utilizzo internazionale e pubblicata al seguente indirizzo: <https://co.camcom.infocamere.it/>

I dati dei certificati ispezionabili sulla piattaforma sono i seguenti:

- Numero certificato
- Data rilascio certificato
- Camera di commercio emittente
- Stato del certificato
- Descrizione speditore
- Descrizione destinatario
- Descrizione paese di origine
- Testo dati di trasporto
- Testo osservazioni
- Testo dettaglio merci
- Testo quantità

L'accesso è possibile soltanto attraverso il numero del certificato abbinato a un codice di sicurezza univoco e/o un QR code presenti su ogni singolo certificato emesso e riconducibili alle sole informazioni del certificato specifico da verificare. Non è ammessa una consultazione della piattaforma da parte di soggetti esterni al sistema camerale se non si dispone dei codici univoci presenti su ciascun singolo certificato.

Unioncamere avrà cura di definire successivamente le modalità di esposizione di ulteriori informazioni connesse con gli altri documenti per l'export.

## **3. STAMPA DEI CERTIFICATI D'ORIGINE IN AZIENDA SU CARTA STANDARD (FOGLIO BIANCO)**

Nella prospettiva di abbandonare l'uso dei formulari prestampati e di tracciare il futuro percorso dei certificati di origine verso il solo formato digitale, in via facoltativa, viene

introdotta anche la possibilità di procedere alla stampa in azienda dei certificati di origine senza far ricorso ai formulari prestampati da Unioncamere, di cui al paragrafo 5 delle disposizioni vigenti.

Questa specifica modalità viene avviata avvalendosi degli strumenti di controllo già attivati (BDN e codici di sicurezza) e dell'introduzione del numero di serie unico nazionale che consente la tracciabilità univoca dei certificati emessi, in alternativa al numero seriale presente sui formulari ufficiali.

La stampa che avverrà nella sede aziendale – come oggi per la procedura di stampa in azienda – dovrà rispettare le caratteristiche seguenti di stampa e formato:

- formato A4 (210 - 297 mm);
- Tipo carta da utilizzare: collata bianca per scritture con peso minimo di 64 g/m<sup>2</sup>;
- esecuzione della stampa a colori nel rispetto del layout del certificato definito dalle linee guida Eurochambres e riconosciuto quale standard europeo.

L'utilizzo della modalità di stampa su carta standard – come per la stampa in azienda con formulari ufficiali – prevede la sottoscrizione di uno specifico impegno (Allegato 2 - Facsimile impegno per la stampa su carta standard).

Come per la stampa in azienda su formulari ufficiali, la Camera di commercio può sospendere l'impresa dal ricorso a tale procedura al venir meno delle dichiarazioni e degli impegni sottoscritti.

#### **4. CERTIFICATI E DOCUMENTI ELETTRONICI FORMATI SU PIU' PAGINE**

I certificati e i documenti elettronici formati su più pagine e stampati nelle sedi aziendali, non potranno far ricorso a timbri di congiunzione e dovranno essere classificati come un unico documento e recare su ogni pagina il numero univoco di riferimento e la numerazione sequenziale delle pagine che lo compongono.

#### **5. REGIME TRANSITORIO E OUTPUT AMMESSI**

In attesa di definire una procedura unica per l'emissione dei certificati, in relazione ai risultati delle modalità attualmente consentite e con particolare riferimento al consenso da parte delle Autorità estere destinatarie di soluzioni interamente digitali, le Camere, dopo aver concluso l'istruttoria e validato il certificato con la firma (digitale e olografa) del personale incaricato, potranno procedere con le seguenti soluzioni di distribuzione, secondo le circostanze e il target di utenza individuato:

- Stampa in azienda dei certificati su formulari ufficiali prestampati forniti da Unioncamere (con dichiarazione preliminare di impegno dell'impresa al rispetto delle condizioni specifiche del servizio);
- Stampa in azienda su carta standard, in via facoltativa (con dichiarazione di impegno dell'impresa al rispetto delle condizioni specifiche di servizio, ivi inclusa la stampa a colori e il costo stabilito);

- Stampa presso la Camera e consegna allo sportello dei certificati (in via subordinata);

Unioncamere, con apposita comunicazione successiva, nel momento in cui si realizzeranno le condizioni necessarie (accettazione in forma diffusa da parte delle Autorità estere, perfezionamento delle misure di controllo e diffusione a livello nazionale della modalità di stampa su foglio standard) informerà il Ministero dello Sviluppo economico e le altre Istituzioni interessate circa l'erogazione di un unico documento standard, con conseguente abolizione dei formulari prestampati.

## 6. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Con riferimento a quanto previsto in materia di conservazione dei documenti (paragrafi 7, 8 e 10 delle disposizioni), tutti gli atti prodotti e formati in modalità digitale saranno conservati esclusivamente in formato digitale a condizione che sia garantita l'autenticità, l'integrità, l'affidabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti per i tempi di conservazione stabiliti. La conservazione cartacea sarà mantenuta per i soli documenti presentati e formati in forma cartacea. In entrambi i casi, la conservazione dovrà avvenire, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di conservazione degli atti.

## 7. CERTIFICATO DIGITALE

L'obiettivo futuro è quello di rilasciare certificati di origine completamente digitali con lo scopo di semplificare le procedure, rispondere più adeguatamente alle esigenze di standardizzazione e ridurre la circolazione di documenti cartacei.

Solo i certificati formati all'origine come documenti digitali potranno essere definiti come "certificati di origine digitali".

I certificati digitali dovranno rispettare i requisiti standard e il contenuto degli attuali documenti prodotti in forma cartacea e saranno assoggettati alla medesima istruttoria di controllo e verifica dell'origine dei beni, per la quale potranno essere introdotte forme automatizzate per l'esercizio dei controlli.

Il certificato digitale sarà sottoposto al processo di apposizione di una o più firme qualificate e marcatura temporale.

Esso potrà essere consegnato dalla Camera di commercio solo al soggetto richiedente attraverso i canali elettronici messi a disposizione dal proprio gestore del sistema informativo.

Per esigenze del commercio o amministrative tali certificati potranno essere ancora riprodotti in stampa dall'autorità competente o presso le imprese richiedenti.